



D.L.vo 30/12/1992 n. 529,
attuativo della direttiva
CEE n. 91/174



A. I. K. C. Alianz Italian Kennel Club APS

Riconosciuta

Via Francesco Balilla Pratella 34/A

00124 Roma

Cellulare +39 347 – 1852 530

info@alianzitaliankennelclub.com

www.alianzitaliankennelclub.com

alianzitaliankennelclub@pec.it



ROMA 27/09/2022

A.I.K.C. ALIANZ ITALIAN KENNEL CLUB APS

COMUNICAZIONE PER LA VENDITA A DISTANZA

Carissimi Associati Alianz, sebbene l'applicazione del regolamento 2016/429 (cd Animal Health Law) sia in corso dal 21 aprile 2021, è solo con i decreti legislativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale ieri sera, che l'ordinamento veterinario italiano si misurerà, fattivamente, con il nuovo ordine europeo della sanità animale. L'efficacia dei decreti legislativi, tre in tutto, richiederà verosimilmente meno dell'anno di tempo concesso per i rispettivi decreti attuativi: il Ministero della Salute- di concerto con gli altri Dicasteri ove previsto- sta già da tempo elaborando i dovuti provvedimenti. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0429&from=IT>

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-0912&atto.codiceRedazionale=22G00143&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

Tre decreti legislativi di adeguamento- Il cardine dell'adeguamento legislativo al regolamento 2016/429 è il Decreto Prevenzione che riforma profondamente l'approccio alle malattie animali trasmissibili ad altri animali e all'uomo. Le novità introdotte dall'Unione Europea nelle azioni di prevenzione, sorveglianza e gestione delle malattie animale hanno richiesto al Governo italiano di ridisegnare la governance veterinaria nazionale. La nuova architettura istituzionale vede il Ministero della Salute rafforzato nel suo ruolo di Autorità centrale, in raccordo con omologhe Autorità regionali espresse da professionalità medico-veterinarie.

Le malattie animali vengono classificate in base al rischio e sorvegliate attraverso un capillare tracciamento degli animali stessi e degli stabilimenti in cui si trovano o dai quali vengono movimentati. Il Decreto Prevenzione mette un particolare accento sugli animali allevati a scopo di produzione degli alimenti, dando una base giuridica al Classyfarm e introducendo le visite di sanità animale.

Più in generale, nessun animale, terrestre o acquatico, in territorio unionale dovrà esporre l'Unione Europea a rischi sanitari che non siano prontamente gestiti.

La tracciabilità si basa sulle registrazioni anagrafiche e su un potenziato sistema di identificazione e registrazione (I&R) degli animali. Il processo di riordino delle anagrafi animali nazionali interesserà anche gli "animali da compagnia", una categoria allargata dal Decreto Esotici e Selvatici alle specie animali d'affezione non convenzionali. Infatti, il Decreto I&R getta le basi di una anagrafe nazionale ad hoc, denominata SINAC (Sistema informativo nazionale degli animali da compagnia) nel quale troveranno "casa" non solo cani, gatti e furetti.

Le nuove regole per la vendita a distanza di animali.

Fra le novità introdotte dai decreti di adeguamento al Regolamento 2016/429 figurano anche nuove regole di vendita a distanza di animali. Con l'articolo 11 del Decreto n.135/2022 ("Esotici e Selvatici") si prescrivono obblighi di ordine informativo e sanitario in capo a chiunque metta in vendita, o ceda, animali al pubblico.

Sarà obbligatorio inserire nell'annuncio di vendita, on line o su carta, “ l'identificativo dell'animale” <https://www.salute.gov.it/portale/caniGatti/dettaglioContenutiCaniGatti.jsp?id=209&area=cani&menu=anagrafe&tab=1>

o della fattrice in caso di cuccioli non ancora sottoposti agli obblighi di legge". Se non presente nell'annuncio, l'identificativo dovrà comunque essere sempre disponibile su richiesta delle autorità competenti. Gli annunci per la vendita on line e su carta stampata, chiunque pubblici, anche per il mezzo della carta stampata, annunci di animali in vendita o cessione dovranno anche rispettare le norme sul commercio elettronico.

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;70>

Queste ultime prevedono alcune informazioni generali obbligatorie, da mettere a disposizione del pubblico (nominativo, sede, contatti, ecc.) avendo cura di aggiornarle.

Certificazione veterinaria:

Gli animali fatti oggetto di vendita a distanza dovranno essere accompagnati da una certificazione medico veterinaria attestante le condizioni sanitarie dell'animale.

Sanzioni- Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni e' punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.

In Italia non è illegale vendere un cane o un gatto senza pedigree, tuttavia, il Decreto legislativo n. 529/92 stabilisce che non è consentita, in nessun caso, la commercializzazione di animali senza pedigree proponendoli come “animali di razza”. Non si possono vendere questi animali affermando che appartengono a una determinata razza se non sono iscritti a un Libro di Origini. In Italia l'unico ente (al momento) riconosciuto dal MIPAAF, per quanto riguarda la cinofilia è l'ENCI. In Italia è legale vendere animali di razza, sia negli allevamenti che nei negozi, nessuna legge lo vieta. (Vedi circolare in allegato)

Sono ugualmente legali sia gli allevamenti professionali, sia quelli amatoriali.

In sostanza, non è illegale vendere un cane o un gatto senza pedigree, ma lo è venderli dicendo che sono animali “di razza”.

Per chi vende animali dichiarandoli “di razza”, ma senza fornire un pedigree, sono previste sanzioni amministrative, che però, finora, difficilmente sono state applicate.

Dall'organizzazione Alianz Canine Worldwide International comunichiamo alle organizzazioni associate:

In ottemperanza alle Direttive Europee già in vigore in tutti i paesi membri dell'UE in materia di Benessere Animale, l'identificazione di tutti gli esemplari canini nei paesi membri dell'Unione Europea è obbligatoria e deve essere iscritta nel corrispondente registro che gestisce l'identificazione animale nel rispettivo paese dell'Unione Europea.

Questa identificazione animale è anche essenziale, non solo per il benessere degli animali, ma anche per il rispetto delle direttive sulla tracciabilità e sul controllo sanitario degli esemplari canini. Questa normativa obbligatoria implica che per il trattamento e la registrazione dei pedigree di Alianz International, l'identificazione del cane con il relativo numero di registrazione è obbligatoria.

Qualsiasi pedigree rilasciato da un'organizzazione membro concordata con Alianz Canine Worldwide è valido a livello internazionale. <https://www.alianzfederation.org/comunicado-acw/>

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 136 (Decreto Prevenzione)

Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 135 (Decreto Esotici e Selvatici)

Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre

il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53.

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 134 (Decreto I&R)

Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53

Fonti:

Gazzetta Ufficiale

Anmvioggi

Ministero Della Salute

Alianz Canine Worldwide

Normattiva

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea <https://www.anmvioggi.it/in-evidenza/73175-sanita-veterinaria-in-gazzetta-ufficiale-i-decreti.html>

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-0912&atto.codiceRedazionale=22G00143&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

Il Presidente

Julia Uceda Perez

